



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO <i>Area:</i> PROGRAMM. DELL'OFF. D'ISTRUZ. E DIR. STUDIO SCOL.		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti.			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA <p style="text-align: right;">(Smeriglio Massimiliano) IL VICE-PRESIDENTE</p>		
DI CONCERTO	<p style="text-align: center;">_____ IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE</p>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>28/05/2014 - prot. 311</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare l’art. 3
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni” lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2007, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, e al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzione di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare:
 - l’art. 4 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
 - l’art. 5 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l’art. 5 comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l’art. 7 comma 2 lettera h;

- l’art. 153 comma 2, lettera d della Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14 che recepisce la delega prevista dell’art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

RITENUTO di provvedere all’emanazione del calendario scolastico al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa all’anno scolastico 2014/2015, e successivi, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 74 comma 5 del DPR 297/94 che è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli Esami di Stato;

CONSIDERATO che la Regione, nella determinazione del calendario scolastico ottempera a quanto previsto dall’art. 193-bis, comma 1 aggiungendo, ai 200 giorni minimi ai fini della validità dell’anno scolastico, ulteriori 6 giorni, per permettere al consiglio di circolo o di istituto di adattare “il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali” come previsto dall’art. 10 comma 3 lettera C) del citato D.Lgs 297/94;

RITENUTO OPPORTUNO di stabilire per ogni anno scolastico le stesse date di inizio e fine delle lezioni come indicato nell’Allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;

ESPERITA la procedura di concertazione, attraverso il Gruppo di consultazione sul calendario scolastico, di cui fanno parte la Regione Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’ANCI Lazio, l’UPI Lazio, le Province, il Comune di Roma, le Organizzazioni di categoria e le Associazioni dei genitori;

D E L I B E R A

Di approvare lo Schema di Calendario scolastico secondo le modalità descritte nell’Allegato A che costituisce parte integrante delle presente Deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani .

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all’unanimità.

ALLEGATO A

Nel territorio della Regione Lazio il calendario, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, è articolato come segue:

- a) inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado di ogni ordine:
15 settembre di ciascun a. s., che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo;
- b) festività di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche;
 - 1° novembre: festa di tutti i Santi;
 - 8 dicembre: Immacolata Concezione;
 - 25 dicembre: Natale;
 - 26 dicembre: Santo Stefano;
 - 01 gennaio: Capodanno;
 - 6 gennaio: Epifania;
 - Lunedì dell'Angelo;
 - 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
 - 01 maggio: Festa del Lavoro;
 - 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
 - Festa del Santo Patrono.
- c) sospensione delle lezioni:
- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;
 - vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio di ciascun a.s.;
 - vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell'Angelo;
- In tali periodi le attività didattiche sono **obbligatoriamente sospese** in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale;
- d) termine delle lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:
- 8 giugno di ciascun a. s.**, anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni;
- 1) In considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche – comunque entro il 30 giugno di ciascun a. s. – qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d'intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;
- 2) Possono terminare in data successiva al termine delle lezioni le attività inerenti:

- a) gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado;
- b) i percorsi formativi destinati all'Istruzione degli Adulti;
- 3) Possono altresì anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti secondari di 2° grado dove si svolgono:
- attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso.
- 5) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto, che garantisce almeno 206 giorni complessivi da esso previsti, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto dell'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni (art. 74, comma 3 D.Lgs. 297/94). I giorni eccedenti tale quota fanno parte integrante del calendario scolastico, quale quota destinata ad interventi didattici ed educativi (art. 74, comma 7/bis D.Lgs. 297/94). Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e le festività nazionali.
- 6) Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, tutti gli adattamenti del calendario scolastico devono essere assunti in tempo utile per essere comunicati alle famiglie e alle Istituzioni sotto riportate.
- Tutte le Istituzioni Scolastiche**, che hanno modificato il Calendario Scolastico Regionale, **devono comunicare entro il 15 luglio di ciascun anno** il calendario adottato per l'anno successivo:
- alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio (e-mail rsuriani@regione.lazio.it) con allegato lo stralcio del verbale e della delibera dell'organo collegiale;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale (e-mail direzione-lazio@istruzione.it);
 - all'Assessorato competente a fornire i servizi per il diritto allo studio del proprio Comune;
- Tutte le istanze presentate successivamente a tale data non verranno prese in esame. Non sono considerati adattamenti del calendario scolastico e quindi legittime, le riduzioni arbitrarie dei giorni di lezione dai 206 fino ai 200 obbligatori, ad eccezione di quelle attribuibili alla non accessibilità degli edifici per cause di forza maggiore o provvedimento di autorità.**
- 7) Le deliberazioni relative al calendario scolastico sono assunte dai competenti organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, in parallelo alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa, stipulate le opportune intese con gli enti territoriali preposti alla erogazione dei servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc.) e nel rispetto del CCNL.